

# SOCIETA' PER AZIONI

## Aspetti generali

La S.p.A. può essere costituita attraverso un contratto o per atto unilaterale se vi è un unico azionista. Il capitale sociale minimo ammonta a 120.000,00 Euro. Non è previsto un limite massimo di durata per la S.p.A.. Le partecipazioni degli azionisti sono rappresentate da azioni. Nella società per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio (art. 2325, comma 1, c.c.).

## Procedimento di costituzione

Principali adempimenti:

1. stipula di un contratto (o di un atto unilaterale), che comprenda atto costitutivo e statuto, redatti sotto forma di atto pubblico notarile;
2. integrale sottoscrizione del capitale sociale iniziale;
3. versamento, presso un istituto bancario, del 25% dell'ammontare complessivo dei conferimenti (oppure l'intero ammontare nel caso di costituzione per atto unilaterale);
4. verifica dell'esistenza di eventuali requisiti giuridici speciali come, ad esempio, autorizzazioni governative per le attività intraprese dalla società;
5. accertamento, da parte del notaio, della sussistenza delle condizioni essenziali richieste dalla legge per la costituzione della società;
6. deposito di tutta la documentazione presso il registro delle imprese, da parte del notaio, entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo.

## Conferimenti

I conferimenti possono essere in denaro, in natura e/o rappresentati da crediti. I conferimenti in natura o i conferimenti di crediti devono essere effettuati al momento della sottoscrizione delle azioni corrispondenti. Un esperto, designato dal Tribunale competente, provvede alla stima dei conferimenti e redige una relazione giurata circa il loro valore.

## Patti Parasociali

I soci potranno stipulare patti parasociali sotto qualsiasi forma. Se essi saranno stipulati a tempo determinato non potranno avere durata superiore a 5 anni, ma saranno rinnovabili. Se sono stipulati a tempo indeterminato ciascun contraente avrà diritto di recedere con un preavviso di sei mesi (art. 2341-bis c.c.).

## Amministrazione

Sono previsti tre sistemi di amministrazione e controllo:

1. sistema classico, basato sul consiglio di amministrazione o di un amministratore unico, controllato dal collegio sindacale;
2. sistema dualistico, che prevede un consiglio di gestione affiancato da un consiglio di sorveglianza;
3. sistema monastico, che prevede la presenza di un solo organo (consiglio di amministrazione), al cui interno lo stesso nominerà un comitato di controllo sulla gestione (artt. 2380 e ss. c.c.).

Gli amministratori perseguono, nell'ambito della gestione ordinaria e straordinaria della società, l'oggetto sociale, in conformità alle disposizioni di legge ed all'atto costitutivo. L'amministrazione della società può essere affidata anche a non soci.

## Nomina degli amministratori

Nell'articolo 2382 c. 2 del codice civile si specifica che la durata in carica degli amministratori è riferita a tre esercizi (non più a tre anni)

precisando che il mandato dura sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio.

#### Collegio Sindacale

Fra le competenze del collegio sindacale rientrano, in particolare:

1. verifica delle scritture contabili;
2. accertamento della conformità alla legge ed allo statuto degli atti compiuti dalla società;
3. controllo sull'amministrazione della società;
4. controllo dell'efficienza delle regole di amministrazione e dell'organizzazione interna.

Il collegio sindacale è composto da 3 o 5 membri effettivi e 2 membri supplenti. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche (art. 2397 c.c.).

#### Società Quotate

Le società straniere ed italiane sono soggette alle disposizioni ed alle procedure previste dalla Borsa Italiana S.p.A. e dalla Commissione Nazionale per la Società e la Borsa (Consob). Quest'ultima è incaricata di dettare le regole di trasparenza e di comportamento, a cui devono attenersi coloro che abbiano accesso ai mercati regolamentati e della diffusione di esaustive ed accurate informazioni al pubblico da parte delle società quotate.

#### Assemblea dei soci

Le materie sulle quali l'assemblea può deliberare variano, a seconda del modello di amministrazione prescelto (il modello tradizionale, il modello monistico o dualistico) e secondo il tipo di assemblea (ordinaria o straordinaria). Sono previsti dei quorum speciali per la costituzione dell'assemblea e per l'approvazione delle delibere.

#### Azioni

Le azioni sono rappresentate da certificati. La legge stabilisce che le azioni emesse da società quotate siano dematerializzate. Le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Si possono tuttavia creare con lo statuto, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne la incidenza delle perdite. In tal caso la società, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle azioni delle varie categorie. Tutte le azioni appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti (art. 2348 c.c.).

#### Azionista unico

L'azionista unico è la persona (giuridica o fisica) che detiene la totalità delle azioni. Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione del registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio. La responsabilità illimitata dell'unico azionista, in caso di insolvenza della società, è circoscritta ai casi in cui non si provveda all'integrale liberazione dei conferimenti o alla pubblicità .

## Adempimenti

Atti o denunce	Enti di riferimento	Modelli
Domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazione di inizio attività e successive variazioni dati o cessazione di attività per persone individuali e lavoratori autonomi e per soggetti diversi dalle persone fisiche (su <u>modello cartaceo</u> o per <u>via telematica</u> D.P.R. 404/2001)	Agenzia locale delle Entrate	<b>Modelli IVA</b>  <a href="#">Modello AA 9/7</a> (per imprese individuali e lavoratori autonomi)  <a href="#">Modello AA 7/7</a> (per i soggetti diversi dalle persone fisiche)
Redazione dell'atto costitutivo e dello statuto per atto notarile	Notaio	
Registrazione dell'atto presso l'Ufficio del Registro competente per territorio	Ufficio del registro	<a href="#">Modello 69</a>
Domanda di iscrizione nel Registro delle imprese con denuncia di inizio attività al Repertorio Economico Amministrativo (REA)	Registro delle imprese presso la Camera di Commercio	<a href="#">Modello S1 elettronico</a> per iscrizione di impresa (società di persone, società di capitali, consorzi e cooperative)

## Iscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto

<i>Riferimenti legislativi</i>	artt. 2463, 2329, 2330, 2331, 2332, 2341 c.c.
<i>Termini</i>	entro 20 giorni dalla data dell'atto o dalla data in cui si è venuti in possesso dell'eventuale autorizzazione
<i>Obbligati</i>	Notaio e ciascun componente l'organo amministrativo
<i>Luogo e modalità di presentazione</i>	presso l'Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale, in <u>via telematica</u> e su <u>supporto informatico</u>
<i>Modalità operative di presentazione al Registro imprese</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- MODULISTICA, compilata elettronicamente attraverso il programma Fedra o simili;</li> <li>- <a href="#">S1</a>, per la richiesta dell'iscrizione dell'atto, il quale dovrà essere dichiarato, dal Notaio rogante od autenticante, conforme all'originale tenuto a repertorio;</li> <li>- CODICI ATTO UTILIZZABILI: A01 - A06 - A08;</li> <li>- <a href="#">INTERCALARE P</a> - Iscrizione, per la richiesta di iscrizione della nomina di ciascuna persona che compone l'organo amministrativo, l'organo di controllo (sindaci, componenti il Consiglio di sorveglianza e del Comitato di controllo sulla gestione), il revisore contabile o la società di revisione;</li> <li>- <a href="#">INTERCALARE S</a>, per riportare l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni;</li> <li>- La distinta dovrà essere sottoscritta dal Notaio.</li> </ul>

	<p>N.B.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Nell'<u>intercalare P</u> (o nel modello NOTE) vanno riportati gli estremi di iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili con l'indicazione del relativo decreto ministeriale e degli estremi della Gazzetta Ufficiale.</li> <li>2) Nel caso in cui l'atto costitutivo preveda anche la contemporanea apertura di una sede secondaria, dovrà essere allegato anche il modello <u>SE</u>, seguendo le formalità di cui al Punto 37</li> <li>3) L'eventuale apertura di unità locali operative, dovrà essere comunicata con l'apposito modello <u>UL</u>, contemporaneamente alla denuncia di inizio dell'attività.</li> </ol>
<p>Diritti di Segreteria C.C.I.A.A.</p>	<p>I diritti di segreteria da versare sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Euro 120,00 (Presentazione su supporto informatico con firma digitale);</li> <li>- Euro 90,00 (Presentazione con modalità telematica)</li> </ul>
<p>Imposta di bollo</p>	<p>- Imposta di bollo forfettaria pari a Euro 65,00, da pagarsi secondo le stesse modalità previste per i diritti di segreteria</p>
<p>Diritto annuale</p>	<p>- Diritto annuale pari a 373.00 euro, salvo eventuale maggiorazione applicata dalla Camera di Commercio di competenza</p>